



Decisione n. 1735 del 16 luglio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 6 maggio 2019, in relazione al ricorso n. 2656, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I ricorrenti riferiscono di avere acquistato il 13 gennaio 2015, dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto, n. 400 azioni dallo stesso intermediario emesse, per un controvalore di € 7.055,50. Precisano che l'acquisto delle azioni era stato posto dall'intermediario come condizione per poter sottoscrivere dei certificati di deposito riservati ai soci dello stesso intermediario. I ricorrenti contestano, in merito, la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte, anche sotto il profilo della loro illiquidità al momento dell'acquisto. A questo proposito, i ricorrenti

precisano che l'intermediario li aveva rassicurati che essi avrebbero potuto rivendere le azioni subito dopo ottenuto il rimborso dei certificati di deposito. Inoltre, i ricorrenti contestano l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al loro profilo, rilevando che essi non avevano mai precedentemente investito in azioni non quotate e avevano chiaramente rappresentato all'intermediario la loro volontà di investire in titoli sicuri. Dopo avere premesso di avere cercato inutilmente di rivendere le azioni, i ricorrenti chiedono la restituzione del capitale investito, previa dichiarazione di nullità o risoluzione dell'operazione di investimento, e in ogni caso il risarcimento del danno.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Premette che i ricorrenti avevano acquistato le azioni oggetto del giudizio di propria iniziativa al fine di poter ottenere un tasso di interesse maggiore (pari all'1,50%) rispetto al tasso ordinario (pari allo 0,70%) offerto dai propri certificati di deposito, che avevano la durata di 11 mesi. Il resistente contesta quindi di non avere informato in modo adeguato i ricorrenti delle caratteristiche e della rischiosità delle proprie azioni, anche con specifico riferimento al rischio di illiquidità. A questo proposito, il resistente rileva, da una parte, che all'epoca dell'operazione le proprie azioni non erano illiquide e, dall'altra parte, che i ricorrenti erano stati informati del fatto che i tempi di rivendita si erano allungati rispetto al passato. Inoltre, il resistente contesta di avere violato le regole in materia di valutazione di adeguatezza/appropriatezza, rilevando, da una parte, che l'operazione non era stata oggetto di consulenza e, dall'altra parte, che i ricorrenti erano stati avvertiti del fatto che essa era inappropriata, ma avevano comunque autorizzato la sua esecuzione. Il resistente contesta anche l'entità della pretesa risarcitoria dei ricorrenti, rilevando che essi sono ancora titolari di n. 404 azioni (delle quali 4 acquistate a titolo gratuito), le quali avevano un valore attuale di € 202,00. Tutto ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato.

3. Nelle deduzioni integrative i ricorrenti insistono nelle proprie pretese. In particolare, insistono sulla prestazione del servizio di consulenza, precisando che l'acquisto delle azioni al fine di ottenere un tasso di rendimento più elevato sui certificati di deposito era stato raccomandato dal resistente. Inoltre, insistono sulla

natura illiquida delle azioni già all'epoca dell'acquisto, rilevando che il resistente non aveva dimostrato l'effettivo utilizzo del fondo per il riacquisto delle proprie azioni. I ricorrenti reiterano, in conclusione, la loro domanda.

4. Nelle repliche finali, il resistente conferma la mancata prestazione del servizio di consulenza. Inoltre, insiste sul fatto che le proprie azioni non erano ancora illiquide all'epoca dell'acquisto oggi censurato, rilevando che i clienti odierni ricorrenti sono stati informati della sopravvenuta condizione di illiquidità delle azioni mediante gli estratti conto periodici. Il resistente insiste, quindi, per il rigetto del ricorso, precisando che in ogni caso dal danno risarcibile dovrebbe essere detratta anche la somma di € 541,72 che i ricorrenti hanno incassato a titolo di maggiori interessi maturati sui certificati riservati ai soci rispetto a quelli ordinari.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentate.

E' infondata la domanda formulata in via principale, di restituzione dell'intero capitale investito nell'acquisto delle azioni dell'intermediario convenuto, previo accertamento della nullità delle relative operazioni. Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007, la violazione di un obbligo di condotta nella prestazione di un servizio di investimento non determina di per sé la nullità dei singoli acquisti. Nella specie, i ricorrenti hanno allegato a sostegno delle proprie domande violazioni siffatte, quale l'inadeguatezza degli acquisti rispetto al loro profilo e la mancata corretta informativa sulle caratteristiche e i rischi insiti negli strumenti finanziari acquistati.

2. E' fondata, invece, e assorbente di tutti gli altri profili violativi dedotti dai ricorrenti, la domanda di risarcimento del danno per la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni acquistate. Infatti, a fronte di questa specifica contestazione, l'intermediario convenuto non ha dimostrato di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta, avendo cura anche di informare i ricorrenti delle caratteristiche e della rischiosità delle proprie azioni.

In particolare, dai moduli d'ordine non risulta che la resistente avesse informato i ricorrenti del fatto che le proprie azioni non erano quotate su un mercato regolamentato, né i ricorrenti avevano una competenza ed esperienza tale in materia di investimenti finanziari da potersi presumere ai fini del presente giudizio che essi fossero comunque a conoscenza di questa circostanza. Inoltre, dalla stessa documentazione non risulta che il resistente avesse fornito ai ricorrenti le specifiche informazioni richieste dalla Comunicazione Consob del 2009 sulla distribuzione di titoli illiquidi. A questo proposito, il resistente si è limitato ad allegare che all'epoca dell'operazione contestata le proprie azioni erano liquide. Tuttavia, in un contestato in cui lo stesso resistente aveva informato i ricorrenti, pochi mesi dopo l'acquisto, della circostanza che le proprie azioni erano divenute illiquide, sarebbe stato onere dello stesso resistente, non solo allegare, ma anche comprovare che le proprie azioni non erano ancora illiquide all'epoca degli acquisti contestati. Nel caso di specie, questa prova non è stata data.

3. Tenuto conto del fatto che non è contestato che i ricorrenti non avessero mai precedentemente investito in titoli dello stesso tipo di quelli oggetto del ricorso, si deve presumere che, se correttamente informati sulla loro effettiva rischiosità, essi non avrebbero acquistato le azioni del resistente. Pertanto, i ricorrenti hanno diritto al risarcimento di un danno pari al capitale investito. Al fine di evitare un arricchimento ingiustificato dei ricorrenti, da questa somma deve essere detratto: *i*) il valore residuo delle n. 404 azioni ancora detenute, che in continuità con i precedenti del Collegio su casi analoghi può essere quantificato in € 202,00 (e ciò sulla base del prezzo unitario di € 0,50 per azioni offerto agli azionisti di minoranza nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto che aveva interessato tali azioni); *ii*) quanto i ricorrenti hanno incassato a titolo di maggiori interessi corrisposti sui certificati di deposito sottoscritti rispetto a quanto essi avrebbero incassato se non fossero stati azionisti (somma pari a € 541,72). Infatti, qualora i ricorrenti non avessero acquistato le azioni del resistente, essi non avrebbero potuto beneficiare del tasso agevolato. Inoltre, non è contestato che le azioni del resistente sono state acquistate proprio al fine di poter beneficiare di questo tasso

agevolato. Pertanto, si deve ritenere che il maggior guadagno realizzato sui certificati di deposito sia una conseguenza immediata e diretta dell'operazione oggetto del ricorso, e che i ricorrenti allegano che non avrebbero compiuto se fossero stati correttamente informati. Ne consegue che anche di esso si deve tener conto al fine della valutazione del danno risarcibile, in base alle regole in materia di *compensatio lucri cum damno*.

La somma così determinata, pari a € 6.311,78, deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 208,29, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 6.520,07, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi